

Legge regionale 14 novembre 2014 , n. 22 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Contrasto alla solitudine e promozione dell'invecchiamento attivo.

Art. 5 ter

(Contrasto alla solitudine negli ambienti scolastici e universitari)(1)

1. La Regione promuove e sostiene protocolli operativi con le Istituzioni scolastiche e universitarie regionali per la rilevazione e monitoraggio del fenomeno della solitudine nonché per la realizzazione di progetti volti al suo contrasto.

Note:

1 Articolo aggiunto da art. 8, comma 1, L. R. 18/2020